



Presidente

Alla c.a.  
Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera  
Universitaria OMISSIS di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/4531/2021  
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. note prot. ANAC n. OMISSIS e n. OMISSIS

Con le Vs. note in oggetto è stato richiesto un parere di questa Autorità in merito alla " *corretta interpretazione e applicazione del d.lgs. n. 39/2013, con riguardo all'ambito ed ai limiti di applicabilità delle disposizioni in materia di inconferibilità previste, genericamente, per gli incarichi dirigenziali, con riferimento esclusivo alle figure di Direttore di Dipartimento, Direttore di struttura complessa e Responsabile di Struttura semplice a valenza dipartimentale del settore sanitario*". Nel dettaglio, la questione prospettata concerne la corretta applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 nel settore sanitario, atteso il diverso orientamento espresso nelle delibere ANAC n. 58/2013 e 1146/2019.

Con riferimento alla predetta richiesta, si rappresenta che il Consiglio, nell'adunanza del 17 novembre 2021, ha espresso le seguenti considerazioni.

L'Autorità è intervenuta più volte per fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013 al settore sanitario. A tal proposito, preme, in primo luogo, ricordare che la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 – interamente sostitutiva della Delibera n. 58/2013<sup>1</sup> citata nelle Vs. note - ha precisato che «*le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL<sup>2</sup> [...] devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto, si veda pag. 1 della Delibera 149/2014 nella parte in cui precisa quanto segue «*RITENUTO necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n. 58 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi*».

<sup>2</sup> Nella medesima delibera, è stato, tra l'altro, precisato che «*nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*».

<sup>3</sup> Cfr. anche Orientamento ANAC n. 85 del 7 ottobre 2014 secondo cui «*Non sussiste l'incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di direttore medico di struttura complessa di un'azienda sanitaria locale e la carica di consigliere comunale di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, in quanto la suddetta disposizione si applica ai soli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12 novembre 2014, n. 5583)*».

Con successiva Delibera n. 1146 del 25 settembre 2019, è stato, invece, chiarito il perimetro soggettivo di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 39/2013 rispetto agli incarichi dirigenziali – non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) – svolti nell’ambito degli enti del servizio sanitario. Pur riguardando un diverso aspetto, nella delibera è stato anche ribadito che solamente per il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario trovano applicazione le preclusioni e i limiti del d.lgs. n. 39/2013, restando quindi esclusi dall’ambito della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità tutti gli altri dirigenti sanitari (medici e non medici).

Per ogni utile approfondimento, si invita anche a prendere visione della Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 – recante “*Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001*” - con particolare riferimento al paragrafo “*9. Applicabilità della disciplina di cui all’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi dirigenziali svolti nell’ambito degli enti del servizio sanitario non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria*”.

Distinti saluti

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente